

Le novità introdotte dal collegato lavoro alla luce dei chiarimenti forniti dal ministero

Conciliazione, l'opzione è duplice

Procedura facoltativa e in tempi serrati. Niente richieste via fax

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Conciliazione facoltativa e in tempi strettissimi. Dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione è diventato facoltativo e, pertanto, non deve più necessariamente precedere il ricorso al giudice. Chi rivendica un diritto, quindi, può ricorrere immediatamente al tribunale oppure può (è mera facoltà) invitare la controparte a trovare una soluzione conciliativa. Se si sceglie questa seconda strada (che comunque non esclude poi d'intraprendere la via del tribunale), la procedura è fortemente cadenzata così da prevedere maggiore certezza e conclusione in tempi rapidi. Le novità, previste dalla legge n. 183/2010 (collegato lavoro), sono state illustrate dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 3428/2010.

La nuova procedura di conciliazione. Le nuove regole sul tentativo di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro (dpl), che è facoltativa dal 24 novembre (salvo che per i contratti di lavoro certificati sui quali, invece, permane l'obbligatorietà), sono uniche ossia valide sia per il settore privato che per quello pubblico (che fino al 23 novembre, invece, sono stati regolamentati in maniera differente). Viene profondamente modificata la procedura per l'attivazione del tentativo di conciliazione. La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r o inviata a mezzo e-mail certificata alla direzione provinciale del lavoro. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata a/r o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte. Se le parti hanno già preventivamente raggiunto un'intesa, la richiesta può essere presentata anche congiuntamente nelle stesse modalità. Resta escluso l'invio a mezzo fax, per espressa scelta del legislatore. Con riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del convenuto) nulla cambia per la delega a conciliare e transigere, che segue ad essere rilasciata davanti a un notaio o un funzionario della direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulta non ammissibile l'autentica rilasciata dall'adetto del Comune o dall'avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di

La nuova conciliazione facoltativa	
Come attivare il tentativo	
Richiesta alla dpl	La richiesta di conciliazione debitamente compilata va sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r o inviata a mezzo e-mail certificata alla direzione provinciale del lavoro
Notifica alla controparte	In copia deve essere consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata a/r o inviata a mezzo e-mail certificata anche alla controparte (lavoratore, datore di lavoro o committente)
Tempi procedurali ridotti	
Entro 20 giorni	Dalla richiesta del tentativo di conciliazione formulata da una delle parti, la controparte può depositare una propria memoria con le controdeduzioni alle pretese della parte offesa
Entro 10 giorni	Dal deposito delle memorie di controparte, la commissione di certificazione deve procedere a convocare le parti per la loro comparizione
Entro 30 giorni	Dalla convocazione delle parti, deve svolgersi il tentativo di conciliazione
Gli effetti «temporali»	
La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione	



proceda a integrare la propria richiesta.

La conclusione del tentativo in tempi ridotti. A seguito della richiesta di conciliazione, regolarmente inviata o presentata dal 24 novembre 2010, si attiva una procedura fortemente cadenzata:

- entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;

- entro dieci giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della direzione provinciale del lavoro devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla commissione o sottocommissione;

- entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione o sottocommissione (articolo 410 cpc, comma 7).

Anche se la cadenza temporale è molto netta, secondo il ministero del lavoro non sembrano esservi ragioni perché, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se l'intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni. Mentre, all'opposto, sembra scontato (afferma sempre il ministero del lavoro) che l'eventuale mancata adesione da parte della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione il nuovo articolo 6 della legge n. 604/1966, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell'impugnazione). La mancata adesione della controparte non comporta alcun obbligo per la direzione provinciale di dare comunicazioni al ricorrente. Una volta che è stato espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, viene redatto un processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla commissione oppure dalla sottocommissione nella sua interezza. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l'accordo, la commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (articolo 411 cpc, comma 2). Il giudice del successivo giudizio dovrà tenere conto del comportamento tenuto dalle parti, qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.

Disciplina ambivalente in pubblico e privato

Novità delle nuove norme è il fatto che individuano un'unica disciplina, valida cioè sia per il settore del lavoro privato che pubblico. Con riferimento a quest'ultimo settore, dunque, ne deriva che dal 24 novembre viene meno la possibilità della conciliazione con il «collegio arbitrale» (ex articoli 65 e 66 del dlgs n. 165/2001) e il tentativo di conciliazione, facoltativo, potrà essere promosso soltanto presso le direzioni provinciali del lavoro. Il ministero del lavoro (circolare protocollo n. 3428/2010) ha precisato le conseguenze per gli atti in essere (cioè il periodo transitorio) illustrando le seguenti possibili ipotesi:

a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente deve comunicare agli altri arbitri e alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla vigente normativa che, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 66 del dlgs n. 165/2001 (T.u. pubblico impiego), il collegio cessa la propria attività «ope legis», di conseguenza, se le parti intendono continuare l'esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;

b) controversie del pubblico impiego non ancora portate all'esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: deve essere comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che

il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;

c) controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminata la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell'arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorre comunque scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;

d) richieste di costituzione del collegio arbitrale ex articoli 65 e 66 del T.u. sul pubblico impiego, relative alle controversie del pubblico impiego presentate dopo il 24 novembre 2010: esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l'istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

Il ministero, inoltre, ha ricordato che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 410 cpc novellato, chi rappresenta dinanzi alla commissione di conciliazione la pubblica amministrazione può adesso incorrere in responsabilità amministrativa o contabile soltanto nei casi di dolo o di colpa grave e tale disposizione deve estendersi al direttore della direzione provinciale del lavoro ovvero al funzionario dallo stesso delegato che presiede la commissione (o sottocommissione).

© Riproduzione riservata

conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione. La richiesta deve contenere (articolo 410 cpc, comma 6): le generalità di entrambe le parti; l'indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l'azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore

prestava la sua opera alla fine del rapporto); l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l'esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.

La legge n. 183/2010 impone ai funzionari della direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possiede i contenuti essenziali affinché

gli stessi possano essere eventualmente integrati, qualora parzialmente omissi; la totale mancanza degli elementi indicati dalla legge, invece, rende la richiesta imprescindibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie, e in tal caso l'ufficio territoriale (dpl) dovrà informare il ricorrente affinché